



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

***REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISPERSIONE
DELLE CENERI DERIVANTI
DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI,
IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE PIEMONTE
31 OTTOBRE 2007, N. 30***

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.39 del 06 Settembre 2010

Art. 1 – Panorama normativo

La cremazione dei defunti è disciplinata dalla Legge Regionale del Piemonte 31 ottobre 2007, n. 20 (indicata nel prosequio del presente regolamento come Legge Regionale), dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 e dal D.P.R. 30 settembre 1990, n. 285.

Art. 2 - Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri

Le ceneri derivanti dalla cremazione delle salme sono destinate:

- a) alla tumulazione in cimitero – in apposita urna sigillata - nelle forme previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) all'interramento nel cimitero comunale – in apposito contenitore di materiale biodegradabile – in area all'uopo individuata;
- c) all'affidamento familiare - in apposita urna sigillata - secondo le modalità previste dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 18 marzo 2008;
- d) alla dispersione nel cinerario comune di cui all'art. 80 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- e) alla dispersione in natura o in aree private così come indicato negli articoli 3 e ssgg del presente regolamento.

Art. 3 – Procedimento per l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal defunto per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ovvero chi ne abbia titolo ai sensi dell'art. 2 comma 7 della Legge Regionale deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

- a) i dati anagrafici, la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione;
- b) i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri;
- c) il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri o, in assenza di questo, dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'art. 2 comma 5 della Legge Regionale;
- d) l'indicazione del luogo ove disperdere le ceneri, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 della Legge Regionale, nonché una dichiarazione nella quale sia indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata o le modalità di smaltimento della medesima;
- e) l'Autorizzazione del proprietario dell'area privata – se del caso - ove vengono disperse le ceneri.

Art. 4 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali o suo delegato e contiene l'indicazione della persona incaricata e del luogo prescelto per la dispersione.
2. In attesa di poter effettuare la dispersione nel luogo prescelto, l'urna è custodita dalla persona incaricata della dispersione.
3. Nel caso la dispersione avvenga in ambito regionale ma fuori dal territorio Comunale, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4, comma 7, Legge Regionale.
4. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente deve verificare la compatibilità della dispersione con le singole Leggi Regionali ed i singoli regolamenti Comunali. Della facoltà di eseguire la dispersione fuori

dal territorio regionale il richiedente dà atto sotto la propria responsabilità nell'istanza di cui all'art. 3.

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri custodite nel territorio comunale, tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
6. L'autorizzazione è comunicata dal soggetto competente al rilascio al Comune ove avviene la dispersione, qualora questo sia ubicato nel territorio regionale.
7. L'autorizzazione al trasporto delle ceneri verso il luogo prescelto per la dispersione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla dispersione.

Art. 5 - Luoghi di dispersione delle ceneri

1. Nel territorio comunale la dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) in natura;
 - b) in aree private - al di fuori dei centri abitati così come definiti all'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - esclusivamente con il consenso dei proprietari. In tali casi è fatto divieto ai proprietari delle aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
2. La dispersione in natura è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel fiume Ticino nei tratti liberi da natanti e manufatti. Nel periodo tra giugno e settembre le ceneri possono essere disperse solo dall'alba alle 7.30;
 - b) in altri corsi d'acqua previo parere favorevole dell'Ente di gestione del Parco naturale Valle del Ticino;
 - c) in aree naturali del territorio del Parco Naturale Valle del Ticino, a distanza di almeno duecento metri da ogni insediamento abitativo, dagli edifici, dai manufatti, dalle aree attrezzate, dai parcheggi e a distanza di almeno cento metri dai corsi d'acqua, dalle strade e dalle piste ciclabili.
3. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi. E' altresì vietato interrare l'intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori del cimitero comunale.

Art. 6 - Registri cimiteriali

Nei registri cimiteriali di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono annotati l'affidamento e la dispersione delle ceneri dei defunti già residenti nel Comune.

Art. 7 – Sanzioni

La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 – fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato – comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
